

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1451/AV5 DEL 31/12/2016

Oggetto: Stipula convenzione tra la Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. per conto dell'ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA di Pescara e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocinio di formazione ed di orientamento.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'UOC Attività Economiche e Finanziarie.

- DETERMINA -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con la Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. con sede legale in Pescara alla Str. Vic Consorte 25/6, c.f./P. IVA 01721100681, Ente gestore della Scuola di specializzazione in psicoterapia "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA" con sede operativa in Via Monte Midia, 10 Pescara, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

❑ **Normativa di riferimento:**

- art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196;
- art. 2 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998, n. 142;
- art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 11.12.1998, n. 509;
- art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

❑ **Motivazione:**

Vista la richiesta prot. AQ 346 del 26 ottobre 2016, della Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. con sede legale in Pescara alla Str. Vic Consorte 25/6, c.f./P. IVA 01721100681, di stipula convenzione con questa ASUR Marche Area Vasta 5 per consentire agli studenti della "Scuola di specializzazione in psicoterapia "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA" di svolgere l'attività di tirocinio curriculare formativo e orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare tra la Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. con sede legale in Pescara alla Str. Vic Consorte 25/6, c.f./P. IVA 01721100681, Ente gestore della "Scuola di specializzazione in psicoterapia "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA" con sede operativa in Via Monte Midia, 10 Pescara e l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio curriculare per studenti iscritti alla "Scuola di specializzazione in psicoterapia "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA" Via Monte Midia, 10 Pescara;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con la Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. con sede legale in Pescara alla Str. Vic Consorte 25/6, c.f./P. IVA 01721100681, Ente gestore della Scuola di specializzazione in psicoterapia "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA" con sede operativa in Via Monte Midia, 10 Pescara, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio curriculare di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:
Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -
N.1

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE
(Legge 24 Giugno 1997 n. 196, art. 18 e relativo Decreto applicativo del 25 Marzo 1998 n. 142)

TRA

La Cooperativa Sociale Kaleidos a r.l. con sede legale in Pescara alla Str. Vic Consorte 25/6, c.f. e P. IVA n° 01721100681, per conto della “Scuola di specializzazione in psicoterapia “ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA” Via Monte Midia, 10 Pescara, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, nella persona del legale rappresentante Dott. Gianni Cavaliere nato a Chieti il 06/04/1971, C.F. CVLGNN71D06C632E, residente a Pescara in Via Monte Midia, 10

E

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno – San Benedetto Del Tronto con sede amministrativa in Via degli Iris, 1 63100 Ascoli Piceno C.F. e P.IVA 02175860424, rappresentato dal Direttore di Area Vasta 5 Avv. Giulietta Capocasa nata a Monteprandone (AP) il 14/12/1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa, che erogando servizio di psicoterapia con l’ausilio di psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della “ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA, ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA”, e si dichiara disponibile ad accogliere numero 6 tirocinanti i cui periodi di attività saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della “ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA, ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA”;

Premesso

- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- Che gli artt. 1.1. e 1.2. del D.M. 13.01.1992 n. 239 stabiliscono che all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che

abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità accademiche;

- “ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA, ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA”, ha approvato, il testo regolamentare delle Convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stage e tirocini di formazione;
- Che il diploma rilasciato dalla “ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA, ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA” sarà considerato equivalente, ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, al corrispondente titolo accademico rilasciato dalle università italiane quando il suddetto Istituto sarà riconosciuto da parte del M.I.U.R. dell’Istituto ai sensi dell’art. 2 comma 2, del Decreto n. 509 del 1998.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, della L.n. 56/89 relativa alle scuole di Formazione in Psicoterapia, e del decreto attuativo D.M. 142/98 l'ASUR MARCHE AV5 si impegna ad accogliere presso le sue strutture in un numero compatibile con le figure professionali corrispondenti e disponibili presso i propri servizi ed unità operative, n. 6 soggetti per lo svolgimento di un modulo formativo articolato in tirocini di formazione ed orientamento, su proposta dell' "ACCADEMIA DELLA PSICOTERAPIA, ANALISI TRANSAZIONALE INTEGRATA", per complessive 100 ore annuali, con la supervisione del Dirigente della struttura e l'ausilio di un tutor;

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

1. Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenze del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte del tutor psicoterapeuta nominativo dal soggetto ospitante di cui al successivo articolo 5 della presente convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario post-lauream e di orientamento professionale non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Soggetto Promotore
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - I dati identificativi del tirocinante;
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - La durata di 100 ore ed il periodo, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante, di svolgimento del tirocinio;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia e di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, impegnandosi ad adottare le misure di prevenzione e di protezione specifiche per la sua attività e a prendersi carico della propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- mantenere e rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti od oltre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Adempimenti di legge previsti dal D.M. 25 marzo 1998 n.142:

1. il soggetto promotore, ove richiesto, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
2. Il soggetto promotore assicura il /i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore come da articolo 2 della presente convenzione;
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione tirocinio, il soggetto promotore.
4. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro le 24 ore successive al soggetto promotore ed entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo).

Art. 5

Adempimenti di legge previsti dal DM 13.01.1992 n.239 e dal DM 25 marzo 1998 n. 142:

Il soggetto ospitante L'Ente Ospitante prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di 100 ore annuali.

1. Il soggetto ospitante assicura al/i tirocinante/i un tutor o responsabile aziendale designato dall'Ente sarà uno Psicoterapeuta e sarà svolta all'interno di Unità Operative in cui si svolge attività di psicoterapia. A cura del suddetto referente saranno registrate le modalità con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti e le osservazioni sulle attività da essi svolte.
2. Il soggetto ospitante, si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.
3. Al termine dell'esperienza il soggetto ospitante certificherà le attività svolte dal tirocinante mediante un attestato indicante il tipo di funzioni svolte dallo studente e le ore di tirocinio.

Art. 6

Adempimenti di legge previsti dal D.M. 25 Marzo 1998 n. 142:

Il soggetto promotore garantisce, nella persona del tutor incaricato del tirocinio svolto dall'allievo, un riferimento costante per i referenti del soggetto ospitante, per il supporto agli allievi e per tutte le necessità afferenti all'esperienza di tirocinio in via di perfezionamento.

Art. 7

Adempimenti di legge previsti dal D.L. 196/2003:

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 D. Lgs 196/2003.

Art. 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 4 (quattro) anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

..... (data)

Il soggetto promotore

.....

Il soggetto ospitante

ASUR MARCHE AREA VASTA 5

Il Direttore di Area Vasta 5

Avv. **Giulietta Capocasa**

.....

ALBO PRETORIO